



LE PENSIONI DAL 2011

DOPO L'ENNESIMA RIFORMA

GUIDA PRATICA

***per decidere quando lasciare il lavoro e
come calcolare il proprio trattamento pensionistico***

a cura di Giustino Di Nallo

Aggiornata al 11/11/2010

Presentazione

Era opinione comune e convinzione diffusa che, dopo un ventennio di riforme, il nostro sistema pensionistico non fosse più oggetto di ulteriori modifiche, soprattutto dopo la riforma “**Damiano**” (legge 24/12/2007, n. 247), con la quale sono state introdotte le *cosiddette* “Quote”, *nonché le finestre di uscita anche per la pensione di vecchiaia*.

Ma così non è stato.

Con D.L. 31/5/2010, convertito in legge 30/7/2010, n. 122, in sede di approvazione della manovra fiscale per gli anni 2011/2013, è stata apportata l’ennesima modifica al già ridimensionato nostro sistema pensionistico.

Nulla è innovato, per quanto attiene ai requisiti richiesti per maturare il diritto alla pensione, sia di anzianità che di vecchiaia, ma per coloro che matureranno tali requisiti dopo il 31/12/2010, ovvero a decorrere dal 1°.1.2011, la data per ottenere la pensione si allontana sempre di più.

Difatti, l’art. 12 della sopra citata legge 122/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° **gennaio 2011**, la cosiddetta finestra unica “mobile” o “a scorrimento”, in luogo delle attuali 4 finestre trimestrali, meccanismo che allungherà, ulteriormente (da 1 mese a 9 mesi), il periodo di attesa fra la data di maturazione dei requisiti e la decorrenza economica della pensione.

Ovviamente *tale modifica non investe coloro che matureranno il diritto alla pensione entro 31/12/2010, ma esclusivamente coloro che perfezioneranno i requisiti previsti dalla vigente normativa, sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità (sia con le quote che con 40 anni di contribuzione utile), successivamente alla suddetta data del 31/12/2010 ovvero dal 1°.1.2011.*

Obiettivo di questa “Guida” è quello di fornire ai lavoratori dipendenti, *già vicini al traguardo del pensionamento*, uno strumento quanto più possibile agevole e soprattutto chiaro per muoversi nell’intricato intreccio di disposizioni succedutesi nell’arco dell’ultimo ventennio.

1.0.0. GENESI STORICA DEL NOSTRO SISTEMA PREVIDENZIALE

lavoratori, sia pubblici che privati, dipendenti ed autonomi Il sistema previdenziale italiano, molto complesso ed articolato, prevede che tutti i, siano iscritti obbligatoriamente ad una specifica forma previdenziale.

Nel nostro Paese, il sistema pensionistico fu introdotto, subito dopo l'unità d'Italia, a favore dei dipendenti pubblici e dei militari, in quanto il Regno Sabauda, in questo campo, vantava tradizioni remote, basate essenzialmente sul concetto di *liberalità*, prevedendo la corresponsione di rendite vitalizie periodiche, che il Sovrano "*elargiva*" a coloro che avevano servito lo Stato.

Ciascun comparto lavorativo ha una propria genesi ed una diversa evoluzione storico-giuridica.

1.1.0. DIPENDENTI STATALI

I dipendenti dello Stato hanno beneficiato per primi, rispetto alle altre categorie di lavoratori pubblici e privati, del trattamento di pensione.

Il primo provvedimento normativo, concernente il trattamento pensionistico dei dipendenti statali e dei militari, risale alla legge 19.4.1864, n. 1731, che uniformò le varie leggi dei singoli "*Staterelli*" che andarono a costituire lo Stato Unitario.

Nel 1895, in attuazione della legge 15/6/1893, n. 279, al fine di realizzare una prima raccolta organica delle disposizioni in materia pensionistica, succedutesi nel tempo, fu emanato il "*Testo Unico delle leggi sulle pensioni civili e militari*", approvato con R.D. 21.2.1895, n. 70. Tale Testo Unico, considerato legge fondamentale in materia pensionistica dei dipendenti statali, è rimasto in vigore per ben 80 anni, sino all'emanazione del nuovo *T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militati dello Stato*, approvato con DPR 29.12.1973, n.1092 ed entrato in vigore dal 1°.1.1974.

1.1.1. LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Per i lavoratori del settore privato, rispetto al settore pubblico, l'estensione della tutela previdenziale ha incontrato molte difficoltà.

I lavoratori del settore privato hanno dovuto attendere circa mezzo secolo, per conquistare gli stessi diritti in materia di lavoro ed ottenere le medesime garanzie nel campo assistenziale e previdenziale, rispetto ai lavoratori del comparto statale.

1.1.2. LAVORATORI DIPENDENTI

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, un primo tentativo fu compiuto con la legge 15.7.1859, n. 3595, che prevedeva l'istituzione della "*Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia*", alla quale ci si poteva iscrivere **o non**, avendo tale istituto carattere volontario.

Ma, a seguito della mancata emanazione del regolamento di attuazione, da imputare ai turbolenti eventi politici degli anni successivi ed allo scarso interesse dell'opinione pubblica, tale provvedimento non esplicò l'effetto desiderato.

Decaduta la norma del 1959, dopo circa 20 anni, Governo e Parlamento ripresero in esame la questione, nominando commissioni di studio e formulando proposte, che, purtroppo, non furono tradotte in legge.

Solo dopo altri 20 anni di discussioni e ripensamenti, il Parlamento varò, finalmente, la legge 17.7.1898, n. 350, con la quale fu istituita la **“Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai”**.

Ma anche tale cassa prevedeva una forma di previdenza volontaria e solo nei primi anni del XX secolo ne fu sancita l’obbligatorietà.

Il passo decisivo fu compiuto con l’emanazione del decreto legge luogotenenziale 21.4.1919, n. 603, con il quale l’obbligo dell’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia venne esteso alla generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione degli impiegati aventi una retribuzione superiore a £. 350 mensili (elevate a £. 800 dal 1922).

Nel 1928, fu introdotta la facoltà della prosecuzione volontaria, ma la prima vera tutela previdenziale sarà attuata negli anni trenta, con la nascita dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, istituito con D. L. 27.3.1933, n.271.

La svolta storica della previdenza nel nostro Paese si ebbe con la legge 4/10/1935, n. 1827, che sancì l’istituzione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), gestita dall’allora Istituto Nazionale (Fascista) della Previdenza Sociale.

Fondamentale importanza assume il R.D.L. 14/4/1939, 636, convertito in legge 6.7.1939, n. 1272, che, oltre a ribadire l’obbligatorietà assicurativa, ha abbassato il limite dell’età pensionabile a **sessanta** anni per gli uomini e a **cinquantacinque** per le donne ed ha istituito *la pensione di reversibilità*.

2.0.0. LE TAPPE DELLA CONTRORIFORMA

Nell’ultimo ventennio, il nostro sistema previdenziale è stato investito, a più riprese, da una nutrita serie di modifiche, che ne hanno stravolto l’originario assetto.

Il processo regressivo è iniziato nel 1993 con la Riforma Amato, a seguito dell’emanazione del D.Lgs 30.12.1992, n.503, che ha introdotto una nutrita serie di modifiche che hanno interessato principalmente il trattamento di pensione dei dipendenti pubblici, ma hanno inciso sensibilmente anche nel settore privato, su tre punti di particolare rilevanza.

a) a decorrere dal 1°.1.1993, l’art. 13 del sopra richiamato D.Lgs 503/1992 ha stabilito che l’importo della pensione è determinato dalla somma di 2 quote (Quota A + Quota B);

b) a decorrere dal 1°.1.1993, l’art. 2 dello stesso DLgs ha statuito che il requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia, che sino al 31/12/1992 era di anni 15, è stato gradualmente elevato (un anno ogni due) a 20 anni;

c) a decorrere dal 1°.1.1994, l’art. 1 del citato D.Lgs 503/1992 ha sancito che l’età per accedere alla pensione di vecchiaia, che il R.d.L. 636/1939 aveva fissato a 60 anni per gli uomini ed a 55 anni per le donne, è stata elevata, anche se con gradualità (un anno ogni 18 mesi), a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne.

Nella sottostante **Tabella A**, sono riepilogati i requisiti contributivi per ottenere la pensione di vecchiaia, nella fase transitoria.

Tabella A

REQUISITI CONTRIBUTIVI PER OTTENERE LA PENSIONE DI VECCHIAIA	
Periodi	Anzianità
Sino al 31/12/1992	Anni 15
Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994	Anni 16
Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996	Anni 17
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998	Anni 18
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000	Anni 19
Dal 1° gennaio 2001 in poi	Anni 20

Nella sottostante **Tabella B**, sono riepilogati i limiti di età per ottenere la pensione di vecchiaia, nella fase transitoria.

Tabella B

ELEVAZIONE DELL'ETA' PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA		
Periodi	Età	
	Uomini	Donne
Dal 1/1/1994 al 30/6/1995	61 anni	56 anni
Dal 1/7/1995 al 31/12/1996	62 anni	57 anni
Dal 1/1/1997 al 30/6/1998	63 anni	58 anni
Dal 1/7/1999 al 31/12/2000	64 anni	59 anni
Dal 1° gennaio 2000 in poi	65 anni	60 anni

2.1.0. LE FINESTRE DI USCITA

Proseguendo nel solco *reformista*, tracciato da *Amato* nel 1992, il *Governo Dini* ha fatto seguito con la legge 8/8/1995, n. 335, istituendo nuovi sistemi di calcolo delle pensioni (*sistema contributivo e sistema misto*) ed introducendo le date di decorrenza delle pensioni: **le cosiddette finestre**.

Va evidenziato che l'INPS, con messaggio 11054/1008, ha ribadito che per "finestre" debbono intendersi **date iniziali dalle quali (dies a quo) si può accedere alla pensione**, anche in un qualsiasi mese successivo, **e non date fisse**.

Alla riforma Dini del 1995, ha fatto seguito Prodi, con la legge 27/12/1997, n. 449, che nulla ha innovato per il settore privato.

Nel 2004, il Ministro **Maroni** (legge 23/8/2004, n. 243) ha introdotto i famosi **scaloni**, innalzando, dal 1°.1.2008, il requisito anagrafico per la pensione di anzianità, da 57 a 60 anni; ma ha istituito anche il "**Superbonus**", a favore di coloro che, pur avendo maturato i requisiti per ottenere la pensione, hanno continuato a lavorare.

Ma la riforma **Maroni** non ha trovato pratica applicazione, poiché il Governo Prodi, con legge 23/12/2007, n. 247, in attuazione del protocollo d'intesa del 23/7/2007, ha modificato la legge 243/2004, abolendo gli **scaloni** ed introducendo gli **scalini**, le **Quote** e le **finestre anche per le pensioni di vecchiaia**.

Le cosiddette “**finestre di uscita**”, ovvero le date dalle quali decorrerà la **pensione**, con esplicito riferimento alle pensioni di anzianità, sono state introdotte dalla riforma **Dini** (art. 1, comma 29, della legge 8/8/1995, n. 335).

Si ribadisce che tali decorrenze, come precisato dall’INPS con messaggio n. 11054/1998, sono da considerare **date iniziali (dies a quo) e non fisse**, dalle quali si può ottenere la pensione, per cui la pensione può decorrere anche da un mese successivo: in pratica, la finestra una volta aperta non si chiede più.

Inizialmente, le finestre di uscita erano quattro, correlate alla data di maturazione dei requisiti, come evidenziato nella sottostante **Tabella C.1**

Tabella C.1

LE FINESTRE DI USCITA (TRIMESTRALI)	
PERIODO IN CUI SI MATURANO I REQUISITI	DATA DI APERTURA DELLA FINESTRA
Entro il primo trimestre (31/3)	Dal 1° luglio stesso anno
Entro il secondo trimestre (30/6)	Dal 1° ottobre stesso anno
Entro il terzo trimestre (30/9)	Dal 1° gennaio dell’anno successivo
Entro il quarto trimestre (31/12)	Dal 1° aprile dell’anno successivo

Con la legge 243/2004 (cosiddetta riforma **Maroni**), le finestre sono state ridotte da quattro a due, come riportato nella sottostante **Tabella C.2**.

Tabella C.2

LE FINESTRE DI USCITA (SEMESTRALI)	
PERIODO IN CUI SI MATURANO I REQUISITI	DATA DI APERTURA DELLA FINESTRA
Entro il primo semestre (30/6)	Dal 1° gennaio dell’anno successivo
Entro il secondo semestre (31/12)	Dal 1° luglio dell’anno successivo

2.1.1 LE FINESTRE DI USCITA ANCHE PER “LA PENSIONE DI VECCHIAIA”

La riforma “**Damiano**” (art. 1, comma 5, della legge 24/12/2007, n. 247), ha introdotto “**le finestre di uscita**” anche per la pensione di “vecchiaia” (ovvero per limiti di età di servizio), per cui la pensione decorrerà non più dal giorno successivo a quello di compimento dell’età, bensì dall’apertura della correlata finestra.

2.1.2 L’ENNESIMA RIFORMA DAL 2011

Con D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in legge 30/7/2010, n. 122, in sede di approvazione della manovra fiscale per gli anni 2011/2013, è stata apportata l’ennesima modifica al già ridimensionato nostro sistema pensionistico.

Nulla è innovato, per quanto attiene ai requisiti richiesti per la maturazione del diritto alla pensione (età + contribuzione), che, per la pensione di **anzianità**, restano validi quelli stabiliti dalla legge 247/2007 (riforma “**Damiano**”), con la quale sono state introdotte le “**quote**”, mentre viene ulteriormente differita la decorrenza della pensione.

L'art. 12 del suddetto provvedimento di legge ha stabilito che, per coloro che matureranno il diritto alla pensione (**sia di vecchiaia che di anzianità**) dopo il 31/12/2010, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2011, la decorrenza della pensione sarà differita di 12 mesi.

2.1.3 LA FINESTRA MOBILE O A SCORRIMENTO

A tal fine, è stata introdotta la cosiddetta finestra **“unica mobile o a scorrimento, che sostituisce le precedenti 4 finestre annuali e le 2 semestrali**.

➤ **“unica”**, in quanto trova applicazione per entrambi i trattamenti pensionistici fondamentali: per la pensione di **vecchiaia**, nonché per quella di **anzianità** (sia, se maturata con le quote, che con 40 anni di anzianità contributiva);

➤ **“a scorrimento”**, poiché non è fissa, ma scorre in relazione al periodo di maturazione del diritto, sia per la pensione di **vecchiaia**, che per quella di **anzianità**.

Ovviamente, tale modifica **non riguarda** coloro che hanno maturato il diritto alla pensione entro 31/12/2010, ma esclusivamente coloro che perfezioneranno i requisiti previsti dalla vigente normativa, sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità (sia con le quote che con 40 anni di contribuzione utile), successivamente alla suddetta data del 31/12/2010 ovvero dal 1° 1.2011.

*Occorre, altresì, sottolineare che, a seguito dell'introduzione della suddetta finestra **unica mobile o a scorrimento**, le precedenti finestre dell'1°/1/2011, del 1°/4/2011 e del 1°/7/2011, sia per la pensione di **anzianità** che per quella di vecchiaia troveranno applicazione unicamente nei confronti di coloro i quali hanno maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente, entro il 31/12/2010.*

Nella sottostante Tabella **D.1**, sono riportate le date di decorrenza della pensione di **anzianità**, maturata con le “Quote”, nonché i mesi di ulteriore allungamento dell'attesa per percepire la pensione.

Tabella D.1

QUADRO DI RAFFRONTO FRA LA SITUAZIONE ATTUALE E QUELLA IN VIGORE DAL 1° 1.2011			
Pensione di anzianità (con le Quote)			
Mese di maturazione dei requisiti	Decorrenza della pensione con le attuali finestre	Decorrenza della pensione con le nuove norme	Mesi di ulteriore attesa
gen-11	gen-12	feb-12	1
feb-11	gen-12	mar-12	2
mar-11	gen-12	apr-12	3
apr-11	gen-12	mag-12	4
mag-11	gen-12	giu-12	5
giu-11	gen-12	lug-12	6
lug-11	lug-12	ago-12	1
ago-11	lug-12	set-12	2
set-11	lug-12	ott-12	3
ott-11	lug-12	nov-12	4
nov-11	lug-12	dic-12	5
dic-11	lug-12	gen-13	6

Nella sottostante Tabella **D.2**, sono riportate le date di decorrenza della pensione di **anzianità**, maturata con l'anzianità contributiva di 40 anni, nonché i mesi di ulteriore allungamento dell'attesa per percepire la pensione.

Tabella D.2

Pensione di anzianità (con 40 anni di contribuzione)			
Mese di maturazione dei requisiti	Decorrenza della pensione con le attuali finestre (&)	Decorrenza della pensione con le nuove norme	Mesi di ulteriore attesa
gen-11	lug-11	feb-12	7
feb-11	lug-11	mar-12	8
mar-11	lug-11	apr-12	9
apr-11	ott-11	mag-12	7
mag-11	ott-11	giu-12	8
giu-11	ott-11	lug-12	9
lug-11	gen-12	ago-12	7
ago-11	gen-12	set-12	8
set-11	gen-12	ott-12	9
ott-11	apr-12	nov-12	7
nov-11	apr-12	dic-12	8
dic-11	apr-12	gen-13	9
<i>(&) Le finestre di luglio e di ottobre erano utilizzabili solo da chi aveva compiuto il 57° anno di età, entro la fine del mese precedente l'apertura della finestra (30 giugno o 30 settembre)</i>			

Nella sottostante Tabella **D.3**, sono riportate le date di decorrenza della pensione di **vecchiaia o per limiti di età e di servizio**, nonché i mesi di ulteriore allungamento dell'attesa per percepire la pensione.

Tabella D.3

Pensione di vecchiaia (anni 58 - 60 – 62 – 65 e 66)			
Mese di maturazione dei requisiti	Decorrenza della pensione con le attuali finestre	Decorrenza della pensione con le nuove norme	Mesi di ulteriore attesa
gen-11	lug-11	feb-12	7
feb-11	lug-11	mar-12	8
mar-11	lug-11	apr-12	9
apr-11	ott-11	mag-12	7
mag-11	ott-11	giu-12	8
giu-11	ott-11	lug-12	9
lug-11	gen-12	ago-12	7
ago-11	gen-12	set-12	8
set-11	gen-12	ott-12	9
ott-11	apr-12	nov-12	7
nov-11	apr-12	dic-12	8
dic-11	apr-12	gen-13	9

3.0.0 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

L'INPS eroga agli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D ovvero all'A.G.O) le seguenti forme di pensione:

PENSIONI DIRETTE

- Pensione di vecchiaia
- Pensione di anzianità
- Pensione di invalidità, *per inidoneità al servizio ferroviario in genere*
- Pensione per inabilità assoluta e permanente.

Va puntualizzato che qualsiasi trattamento di pensione diretta sarà corrisposto solo a seguito di cessazione dell'attività lavorativa.

PENSIONI INDIRETTE

- Pensione indiretta o di reversibilità

3.1.0. PENSIONE DI VECCHIAIA

Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura al compimento dell'età prescritta:

- di **65 anni per gli uomini**
- di **60 anni per le donne,**

a condizione che sia stata maturata l'anzianità minima di anni 20 utili.

Resta confermato il precedente requisito di anni 15, per coloro che, alla data del 31/12/1992, possedevano tale requisito contributivo e per coloro che, anteriormente a tale data, erano stati ammessi alla prosecuzione volontaria.

E' da considerare utile l'anzianità complessiva valutabile (effettiva, da riscatto, da ricongiunzione, da riconoscimento, per servizio militare di leva, per accredito figurativo di periodi di maternità fruiti al di fuori del rapporto di lavoro, purché i suddetti periodi risultino temporalmente collocati anteriormente alla predetta data del 31/12/1992).

3.2.0 PENSIONE DI ANZIANITÀ

Viene definita "*pensione di anzianità*" il trattamento pensionistico che si consegue anticipatamente rispetto all'età, prevista per la pensione di vecchiaia.

A decorrere dal *1° gennaio 2008*, il diritto alla pensione di *anzianità* si matura quando risultato acquisiti i seguenti requisiti:

- le cosiddette "*Quote*", che costituiscono la somma dell'età e dell'anzianità contributiva, come da Tabella **E**.
- 40 anni di contribuzione utile, con qualsiasi età.

Tabella E

REQUISITI (età + contribuzione utile), per ottenere la PENSIONE DI ANZIANITA'						
cosiddette " QUOTE "						
PERIODI		QUOTA	IPOTESI A		IPOTESI B	
DAL	AL		Età	Anzianità contributiva	Età	Anzianità contributiva
1°.7.2009	31/12/2010	95	59	36	60	35
1°.1.2011	31/12/2012	96	60	36	61	35
1°.1.2013	(a regime)	97	61	36	62	35
Dal 2015 (secondo gli incrementi della speranza di vita)						

3.3.0 L'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Per i lavoratori del settore privato, iscritti al F. P. L. D. (ovvero all'**A.G.O**), è **previsto** il cosiddetto **"Assegno ordinario di invalidità"**, in presenza di determinate condizioni contributive e sanitarie, come stabilito dall'art.1 della legge 12/6/1984, n. 222.

Ai fini del conseguimento del diritto a tale assegno, viene considerato invalido l'assicurato, la cui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (invalido al 67%, con una residua capacità lavorativa inferiore a 1/3).

E' richiesta un'anzianità contributiva non inferiore a 5, di cui almeno 3 anni maturati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Ha carattere temporaneo (tre anni) ed è confermabile, a domanda, da presentare nel semestre che ne precede la scadenza; dopo 2 rinnovi, ovvero dopo 9 anni, diviene definitivo.

3.4.0 LA PENSIONE ORDINARIA PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE

La suddetta legge 222/1984 (art.2) ha introdotto una nuova forma di pensionamento, definita **"pensione per inabilità assoluta e permanente"**, che può essere richiesta dall'assicurato, il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, non dipendenti da causa di servizio, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

E' richiesto lo stesso requisito contributivo previsto per l'assegno ordinario di invalidità (5 anni di contribuzione, di cui 3 nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda di pensione).

Nella fattispecie, viene attribuita una pensione pari a quella spettante alla data del compimento dell'età fissata per la pensione di vecchiaia dalla normativa vigente sino al 31/12/1992 (60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne).

Comunque non può essere riconosciuta un'anzianità contributiva superiore a 40 anni.

3.5.0 LA PENSIONE INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ

Non vi è alcuna differenza sostanziale fra pensione indiretta e pensione di reversibilità, ma trattasi solo di questione terminologica.

Difatti, tale trattamento pensionistico viene anche definita **pensione ai superstiti**.

In entrambi i casi, tale trattamento si concretizza a seguito della morte del dante causa (in attività di servizio o in quiescenza)

Difatti, viene definita:

1. pensione **indiretta** il trattamento spettante ai superstiti dell'assicurato, morto in attività di servizio, il quale, alla data decesso, aveva maturato i requisiti contributivi richiesti per ottenere la pensione di invalidità normale o per inabilità assoluta e permanente (5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio);

2. pensione di **reversibilità**, se il dante causa, al momento del decesso, era già titolare di pensione, per cui non è richiesto alcun requisito contributivo.

3.5.1 BENEFICIARI

Hanno diritto alla pensione di reversibilità, nelle seguenti misure:

- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, nella misura del 60%
- il coniuge con n. 1 figlio, nella misura dell' 80%
- coniuge con 2 o più figli, nella misura del 100%
- un solo figlio, in assenza del coniuge, nella misura del 70%
- n. 2 figli, in assenza del coniuge, nella misura dell'80%
- n. 3 o più figli, nella misura del 100%.

I genitori ed i fratelli/sorelle del dante causa hanno titolo alla pensione di reversibilità, in presenza di particolari situazioni reddituali, con percentuali diversificate.

3.5.2 DECORRENZA

La pensione ai superstiti (sia indiretta che di reversibilità) decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

3.5.3 CUMULO CON REDDITI DEI BENEFICIARI

L'art. 1, comma 41, della legge 335/1995 (**riforma Dini**) ha stabilito che, a decorrere dal 1°.1.1996, **“gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti”** del 75%, del 60% o del 50%, a seconda che i redditi siano superiori a 3 volte, quattro volte o cinque volte il trattamento minimo dell'INPS

Lo stesso articolo, al quinto periodo, precisa che tali *“limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili”*.

Non vi è alcuna differenza sostanziale fra pensione indiretta e pensione di reversibilità, ma trattasi solo di questione terminologica.

In entrambi i casi, tale trattamento si concretizza a seguito di morte del dante causa (in attività di servizio o in quiescenza)

Difatti, viene definita pensione **indiretta** il trattamento spettante ai congiunti aventi titolo (coniuge, figli, ecc), quando il dante causa è deceduto in attività di servizio, mentre viene definita pensione di reversibilità se il dante causa al momento del decesso era già titolare di pensione.

4.0.0. SISTEMI DI CALCOLO

La riforma **Dini** (legge 8.8.1995, n. 335) ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della pensione (*sistema contributivo*), il quale non tiene conto dell'anzianità di servizio utile e della retribuzione pensionabile, posseduta all'atto del pensionamento (**quota A**) o fruita in un determinato arco di tempo (**quota B**), bensì dell'ammontare dei contributi accantonati durante l'intera vita lavorativa.

Pertanto, si possono configurare i seguenti sistemi di calcolo:

- **Sistema retributivo**
- **Sistema contributivo**
- **Sistema misto**

4.1.0 IL SISTEMA RETRIBUTIVO

L'ammontare della pensione si ottiene moltiplicando la retribuzione pensionabile per la percentuale di pensionabilità, maturata alla data del pensionamento.

Tale metodo trova totale applicazione nei confronti di coloro che, alla data del 31/12/1995, potevano far valere un'anzianità utile di almeno 18 anni interi) (*non arrotondati*).

4.2.0 IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

L'ammontare della pensione si ottiene moltiplicando il *Montante contributivo* (*ammontare dei contributi versati durante la vita lavorativa ed annualmente rivalutati, in base all'indice medio quinquennale del PIL*) per il cosiddetto *coefficiente di trasformazione*, ossia un'aliquota crescente in relazione all'età dell'interessato all'atto del pensionamento.

Tale nuovo sistema di calcolo si basa sul principio della capitalizzazione individuale della contribuzione e trova applicazione nei confronti di coloro che, alla data del 31/12/1995, non possedevano alcuna anzianità assicurativa.

4.3.0 IL SISTEMA MISTO

Tale sistema di calcolo trova applicazione nei confronti di coloro che, alla data del 31/12/1995, non potevano far valere l'anzianità utile a pensione di anni 18 interi (*senza arrotondamenti*).

L'importo della pensione, calcolata con il sistema **misto**, è costituita dalla somma di tre quote, come si desume dall'art. 1, comma 12, della legge 335/1995 (*cosiddetta riforma Dini*):

- la **quota A**, relativa all'anzianità maturata alla data del 31/12/1992, che si ottiene moltiplicando la retribuzione pensionabile per l'anzianità maturata alla data del 31/12/1992;
- la **quota B**, relativa alle anzianità acquisita successivamente al 31/12/1992 e sino al 31/12/1995, che si ottiene moltiplicando la retribuzione media pensionabile, riferita al periodo dal 1° gennaio 1993 sino alla data della cessazione del rapporto di lavoro;
- la **quota C**, relativa alle anzianità acquisita successivamente al 31/12/1995, che si ottiene moltiplicando il *Montante* contributivo accumulato per il coefficiente di *trasformazione* (*ossia un'aliquota crescente in relazione all'età dell'interessato all'atto del pensionamento*).

5.0.0. CALCOLO DELLA PENSIONE

Si ribadisce, come evidenziato nella premessa, che la presente **Guida** prende in esame unicamente le pensioni calcolate con il sistema **retributivo**, in quanto si presuppone che coloro i quali andranno in pensione nel prossimo quinquennio, alla data del 31/12/1995, potevano far valere un'anzianità utile di 18 anni interi.

Le pensioni dirette (*di vecchiaia, di anzianità, di invalidità e per inabilità assoluta e permanente*) sono costituite dalla somma di più quote.

5.1.0 LA PENSIONE CALCOLATA CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO

L'importo della pensione, calcolata *interamente* con il sistema **retributivo**, è costituita dalla somma di due quote, come stabilito dall'art.13 del D.Lgs 503/1992:

- la **quota A**, relativa all'anzianità maturata alla data del 31/12/1992, che si ottiene moltiplicando la retribuzione pensionabile per l'anzianità maturata alla data del 31/12/1992.

La retribuzione pensionabile della quota **A** si ricava dalla media delle retribuzioni percepite nelle ultime 260 settimane (ultimi 5 anni), coperte da contribuzione, antecedenti la data di risoluzione del rapporto di lavoro o della decorrenza della pensione, se successiva.

- la **quota B**, relativa all'anzianità acquisita successivamente al 31/12/1992, che si ottiene moltiplicando la retribuzione pensionabile per l'anzianità maturata dal 1°1.1993 sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.

La retribuzione pensionabile della quota **B** si ricava dalla media delle retribuzioni percepite nelle ultime 520 settimane (ultimi 10 anni), coperte da contribuzione, antecedenti la data di risoluzione del rapporto di lavoro o della decorrenza della pensione, se successiva.

6.0.0 PERIODO DI RIFERIMENTO

Per *periodo di riferimento* è da intendersi l'arco di tempo da prendere in considerazione per determinare la retribuzione media settimanale pensionabile.

6.1.1 PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA A

Il periodo di riferimento per il calcolo della **quota "A"** è costituito dagli ultimi 5 anni (ovvero 260 settimane), antecedenti la decorrenza della pensione, coperti da contribuzione effettiva.

6.1.2 PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA B

Il periodo di riferimento per il calcolo della quota **"B"** è costituito dagli ultimi 10 anni (ovvero 520 settimane), antecedenti la decorrenza della pensione, coperti da contribuzione effettiva.

7.0.0 CALCOLO DELLA QUOTA "A"

La quota **"A"** si ottiene moltiplicando la retribuzione pensionabile settimanale per l'anzianità, espressa in settimane, posseduta alla data del 31/12/1992; il prodotto ottenuto viene, a sua volta, moltiplicato per il cosiddetto *"quoziente moltiplicativo"*

Se la retribuzione media pensionabile settimanale supera il cosiddetto *"Tetto pensionabile"*, il cui valore settimanale, per l'anno 2010, è pari a € 814,6923, per ogni fascia di retribuzione pensionabile si applica un quoziente moltiplicativo decrescente, che si ottiene dalla seguente formula:

$$qm = \% \text{ rend.} \times 1/13$$

da cui

qm = quoziente moltiplicativo

% rend. = percentuale di rendimento

Le fasce di retribuzione pensionabile ed i relativi quozienti, per il calcolo della quota A, valevoli per l'anno 2010, sono riportati nella sottostante **Tabella C**.

Tabella C

FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE E QUOZIENTI VALEVOLI PER L'ANNO 2010, PER IL CALCOLO DELLA QUOTA A			
Fasce di retribuzione pensionabile	Importo settimanale	% DI RENDIMENTO	QUOZIENTE
Tetto	814,6923	2,00%	0,001538462
33% del tetto	268,8485	1,50%	0,001153846
33% del tetto	268,8485	1,25%	0,000961538
oltre 1,66 del tetto	Illimitato	1,00%	0,000769231

7.1.0 CALCOLO DELLA QUOTA "B"

I criteri di calcolo della quota "B" sono analoghi a quelli utilizzati per il calcolo della quota A : si moltiplica la retribuzione settimanale pensionabile per l'anzianità, espressa in settimane, maturata successivamente dal 1°.1.1993 e sino al giorno precedente la decorrenza della pensione.

Se la retribuzione media pensionabile settimanale della quota B supera il cosiddetto "Tetto pensionabile", si applicano gli stessi criteri utilizzati per il calcolo della quota A, ma con quozienti moltiplicativi differenti, poiché gli indici di rendimento e gli scaglioni delle retribuzioni pensionabili sono differenti.

Le fasce di retribuzione pensionabile ed i relativi quozienti, per il calcolo della quota B, valevoli per l'anno 2010, sono riportati nella sottostante **Tabella D**.

Tabella D

FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE E QUOZIENTI VALEVOLI PER L'ANNO 2010			
Per il calcolo della quota B			
Fasce di retribuzione pensionabile	Importo settimanale	% di rendimento	Quoziente
Tetto	814,6923	2,00%	0,001538462
33% del tetto	268,8485	1,60%	0,001230769
33% del tetto	268,8485	1,35%	0,001038462
24% del tetto	195,5262	1,10%	0,000846154
Oltre 1,90 del tetto	Illimitato	0,90%	0,000692308

7.2.0 DECORRENZA DELLA PENSIONE

Per i lavoratori, iscritti al F.P.L.D (ovvero all'A. G. O):

- la pensione **di anzianità** decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se la data di risoluzione del rapporto di lavoro è successiva o contemporanea all'apertura della finestra di uscita.

- la pensione **di vecchiaia** decorrere dal giorno di apertura della relativa finestra di uscita.

In ogni caso, al fine di evitare la prescrivibilità di eventuali mensilità, si consiglia di presentare la domanda di pensione alla Sede INPS di giurisdizione, entro e non oltre la fine del mese precedente l'apertura della finestra di uscita (in caso di pensione di vecchiaia) o la data di cessazione del rapporto di lavoro (in caso di pensione di anzianità), se successiva.

- L'assegno ordinario di invalidità e la pensione per inabilità assoluta e permanente decorrono dalla data di riconoscimento dello stato invalidante.

8.0.0. RITENUTE GRAVANTI SULLA PENSIONE

8.1.0. Ritenute previdenziali

Sulla pensione, a qualsiasi titolo spettante, non grava alcuna ritenuta previdenziale.

8.2.0. Trattenute fiscali

Si applicano le stesse trattenute fiscali, gravanti sui redditi dei lavoratori dipendenti, comprese le trattenute per addizionale regionale e comunale.

Nella sottostante **Tabella G.1**, sono riportati gli scaglioni di reddito e le aliquote fiscali vigenti.

Tabella G.1

SCAGLIONI DI REDDITO ED ALIQUOTE FISCALI PER IL CALCOLO DELL'IRPEF		
Scaglioni mensili	Importo di ciascun scaglione	Aliquota
Sino a € 1.250,00	€ 1.250,00	23%
Da € 1.250,01 a € 2.333,33	€ 1.083,33	27%
Da € 2.333,34 a € 4.583,33	€ 2.250,00	38%
Da € 4.583,34 a € 6.250,00	€ 1.666,67	41%
Oltre € 6.250,00	Illimitato	43%

Nella sottostante **Tabella G.2**, sono riportati i criteri di calcolo dell'IRPE con il sistema semplificato.

Tabella G.2

CALCOLO DELL'IRPEF CON IL METODO SEMPLIFICATO		
Scaglioni mensili	Aliquota	Correttivo (da detrarre)
Sino a € 1.250,00	23%	NESSUNO
Da € 1.250,01 a € 2.333,33	27%	€ 50,00
Da € 2.333,34 a € 4.583,33	38%	€ 306,667
Da € 4.583,34 a € 6.250,00	41%	€ 444,167
Oltre € 6.250,00	43%	€ 569,167

8.2.1. CALCOLO DELL'IRPEF, CON IL METODO SEMPLIFICATO

Per calcolare l'IRPEF con il *metodo semplificato*, si moltiplica l'importo mensile lordo della pensione per l'**aliquota marginale** (*aliquota applicabile allo scaglione più elevato*) e dal prodotto ottenuto si detrae il correttivo, previsto per lo scaglione in cui si colloca l'ammontare mensile della pensione, anziché moltiplicare gli importi dei singoli scaglioni per l'aliquota corrispondente e poi effettuare la somma dei prodotti ottenuti, si moltiplica l'importo mensile lordo della pensione

Va precisato che, se la decorrenza della pensione non coincide con l'inizio dell'anno solare, la tassazione delle mensilità relative a tale anno è parziale, in quanto l'IRPEF viene effettuata **non** sull'importo annuale spettante, bensì sulla somma delle mensilità effettivamente corrisposte nel corso dell'anno considerato.

In siffatta situazione, l'interessato riceverà, per i redditi percepiti nell'anno precedente, n. 2 C. U. D. (uno da parte dell'ex datore di lavoro, per il periodo in cui ha prestato la propria attività di

lavoratore dipendente ed un secondo da parte dell'INPS, relativo all'importo della pensione corrispostagli per il periodo da pensionato).

L'anno successivo, il neo pensionato dovrà presentare la prevista dichiarazione dei redditi, affinché il fisco possa regolarizzare la sua posizione fiscale, recuperando le trattenute fiscali non operate nell'anno precedente.

8.2.2. Addizionale regionale e comunale

Dall'anno successivo a quello di decorrenza della pensione, vanno applicate le trattenute per addizionale regionale e comunale (circa 2% sull'importo delle rate di pensione dell'anno precedente), da ripartire in 11 rate mensili (da gennaio a novembre).

Inoltre, a decorrere dal mese di marzo di ciascun anno, viene operata un trattenuta aggiuntiva (acconto pari al 30% dell'addizionale comunale), da applicarsi sull'importo annuo lordo della pensione spettante.

L'importo annuale della suddetta trattenuta viene riparti in 9 rate mensili (da marzo a novembre).

8.3.0. Detrazioni fiscali

Al personale in pensione competono le detrazioni fiscali (*importi che si detraggono dall'IRPEF*), indicate nel T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), approvato con D.P.R. 917/1986, e successive modificazione apportate dal comma 6, dell'art.1, della legge 27/12/006, n. 296 (**Finanziaria 2007**).

8.3.1 Detrazioni per redditi di pensione

L'importo delle detrazioni per redditi di pensione varia, in misura decrescente, in relazione all'importo annuo della pensione (importo mensile per 13 mensilità).

L'importo mensile della detrazione spettante per redditi di pensione si ricava dalla seguente formula:

$$\text{Drp} = \text{€ } 1.255 \times (\text{€ } 55.000 - \text{PAL}) : \text{€ } 40.000 : 12$$

Dove

Drp sta per Detrazione per redditi di pensione

PAL sta per Pensione Annua Lorda (pensione mensile per 13)

Pertanto, se l'importo annuo della pensione supera € 55.000 annui, non compete alcuna detrazione per redditi di pensione.

9.3.2. Detrazioni per carico di famiglia

Le detrazioni per familiari a carico (*coniuge e figli*) competono a condizione che il loro reddito complessivo annuale *non sia superiore a € 2.840,51* e l'importo della pensione non superi i limiti fissati dalla finanziaria 2007.

8.3.3. Detrazione per coniuge a carico

L'importo della detrazione per coniuge a carico, non legalmente ed effettivamente separato, ammonta, di norma, a € 490 annue, pari a € 57,50 mensili, sempreché l'importo annuo della pensione non superi il limite di € 40.000 (*€ 3.076,92 mensili*).

Pertanto, se l'importo annuo della pensione supera € 40.000, non compete alcuna detrazione per coniuge a carico.

8.3.4. Detrazioni per figli a carico

L'importo mensile della detrazione spettante per un figlio a carico, nella misura del 100%, si ricava dalla seguente formula:

$$€ 800 \times (95.000 - PAL) : 95.000 : 12.$$

Se la detrazione compete nella misura del 50%, l'importo di € 800 si divide per 2 (€ 400, anziché 800).

Per ogni figlio dopo il primo, l'indice 95.000 viene aumentato di 15.000 (110.00 per 2 figli, 125.000 per 3 figli).

9.0.0. ESEMPI DI CALCOLO

Si riproducono, in apposito allegato, n. 2 distinti esempi di calcolo della pensione, entrambi effettuati con il metodo retributivo.